

CRITERI GENERALI PER L'AMMISSIONE E LA NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

Per garantire imparzialità e trasparenza delle procedure legate agli scrutini finali, il Collegio dei Docenti adotta i criteri di cui al presente documento che tutti i Consigli di Classe osserveranno per l'ammissione o la non ammissione degli alunni alla classe successiva e all'esame conclusivo del 1° ciclo.

Prima di procedere alla valutazione, il Consiglio di classe deve validare l'anno scolastico in base al numero delle assenze, secondo quanto previsto dalla normativa (DPR 22 giugno 2009, n.112 e CM 4 marzo 2011, n.20): il numero delle assenze per gli studenti della scuola secondaria di 1° grado, non deve superare il tetto massimo di $\frac{1}{4}$ rispetto al monte orario complessivo.

Il Consiglio di classe può derogare a questo limite qualora le assenze non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati e siano dovute a:

1. gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
2. terapie e/o cure programmate;
3. donazioni di sangue;
4. partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
5. adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987)
6. condizioni familiari particolarmente gravi o svantaggiate in presenza di studenti seguiti dai servizi sociali e/o caratterizzati da gravi fragilità

In sede di scrutinio finale, il Consiglio di Classe procede alla valutazione complessiva di ciascun alunno formulata in base a:

CRITERI GENERALI PER L'AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

1. Possesso di conoscenze, abilità e competenze propedeutiche agli apprendimenti successivi
2. Valutazione positiva del comportamento

Nel caso di presenza di carenze in una o più discipline, il Consiglio di classe potrà procedere all'ammissione alla classe successiva in presenza di:

1. progressi significativi compiuti dall'alunno rispetto alla situazione di partenza;
3. concreta possibilità di successivo recupero (anche autonomo) degli apprendimenti acquisiti parzialmente;
4. atteggiamento collaborativo dell'alunno nei confronti delle opportunità di recupero proposte dalla scuola nel corso dell'anno scolastico;
5. continuità dell'impegno nel lavoro a scuola e a casa e partecipazione;
6. alunni pluriripetenti nella stessa classe con un comportamento complessivamente corretto

CRITERI GENERALI PER LA NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

1. Insufficiente livello di conoscenze, abilità e competenze propedeutiche agli apprendimenti successivi
2. Valutazione inadeguata del comportamento
3. Carenza e/o assenza di progressi significativi compiuti dall'alunno rispetto alla situazione di partenza;
4. scarsa possibilità di successivo recupero (anche autonomo) degli apprendimenti acquisiti parzialmente;

5. atteggiamento di rifiuto dell'alunno nei confronti delle opportunità di recupero proposte dalla scuola nel corso dell'anno scolastico;
6. discontinuità o carenza dell'impegno nel lavoro a scuola e a casa e della partecipazione;

La non ammissione alla classe successiva, disposta in seguito ad una valutazione dei criteri esposti, deve essere disposta:

- per la scuola primaria, con decisione assunta all'unanimità comprovata da specifica motivazione;
- per la scuola secondaria di 1° grado, con decisione assunta a maggioranza, adeguatamente motivata. Nella deliberazione il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica e il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.